



Comune di LIMBADI

(Provincia di VIBO VALENTIA)

AREA TRIBUTI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 378 DEL 15/10/2021

Oggetto: Affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi locali e delle entrate “extratributarie” di competenza dell’Ufficio Tributi per un periodo di 5 (cinque) anni. Determina a contrarre mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

Cig: 89429557EC - CVP: 79940000-5 (servizi di organismi di riscossione).

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 29/09/2020, mediante il quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione del presente atto;

Premesso che è in scadenza il vigente Contratto di Appalto per l’Affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione della TARI e del Servizio Idrico Integrato, del servizio di Accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale Unica e della tassa di smaltimento rifiuti (TARSU/TARES), del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune, e del servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e toponomastica per il quadriennio 2017/2021, stipulato in data 26/10/2017, con L’attuale Società Concessionaria;

Dato atto che:

- Il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell’autonomia finanziaria e tributaria degli Enti Locali, in quanto è volto a garantire l’esazione delle entrate necessarie a finalizzare la spesa, motivo per il quale il servizio da pubblicare, deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;
- Il Comune non ha al proprio interno le risorse umane sufficienti, ed i sistemi informatici adeguati, per poter svolgere autonomamente ed in maniera efficace l’attività di riscossione coattiva delle entrate;
- L’attività di riscossione, richiede particolari conoscenze e strutture che rendono preferibile l’affidamento a soggetti terzi con idonea professionalità e requisiti, tra i quali l’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi,

di riscossione degli stessi e di altre Entrate degli “Enti Locali”, istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'Art. 53 del D.lgs 446/1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e), del D.lgs n. 267/2000, l'organizzazione e la concessione dei servizi pubblici sono di Competenza del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2021, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva dato indirizzo al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi, affinchè predisponesse la necessaria documentazione tecnica e amministrativa, ed avviasse la procedura di gara diretta all'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi comunali e delle entrate "extratributarie" di competenza dell'Ufficio tributi, per un quinquennio, decorrente dalla data di stipula del contratto di affidamento del servizio;

Considerato che all'interno dell'Ente, non è possibile ne conveniente sul piano economico, implementare un nuovo servizio di riscossione per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali, tenuto anche conto che l'articolazione della struttura del Servizio Tributi ha una dotazione organica di una unità – part time;

Accertata la necessità di avviare la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2000 e s.m.i, le cui clausole essenziali che regoleranno i rapporti tra le parti sono quelli riportati nel capitolo speciale d'appalto;

Visti:

- L'art. 18, comma 1 del D.L. 113/2016, convertito in Legge 160/2016;
- L'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 che, tra l'altro, prevede che l'affidamento degli appalti e delle concessioni avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel Codice dei Contratti;
- L'art.53 del del D.Lgs n. 446/1997, indicante i requisiti di partecipazione ossia soggetti iscritti all'Albo aventi idonea capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;
- L'art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, che indica come criterio di aggiudicazione per la tipologia di contratto, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- La delibera n. 921 del 31 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C);
- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n.50/2016;
- Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte in vigore;

Considerato che, non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.A.), convenzioni per il servizio che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Dato atto che per la natura dell'appalto, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente viene individuato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamati:

- l'art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art.192, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Atteso che, ai sensi dell'art. 192 del t.u.e.l. 267/2000, è costituita determina a contrattare al fine di individuare gli elementi e i criteri relativi all'affidamento del servizio:

- a) fine da perseguire: riscuotere le entrate comunali degli obbligati con lo strumento dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910, ed altre procedure consentite della legge;
- b) Oggetto: l'oggetto consiste nell'affidamento a ditta da identificare, esperta nella riscossione ed accertamento delle entrate comunali di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale per un periodo di cinque anni;
- c) Forma del contratto: contratto in forma pubblica amministrativa;
- d) scelta del contraente: procedura ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO

di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, e di assegnare alla Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile S.c.ar.l. i servizi di committenza ausiliaria, come indicati dall'art. 3 comma 1 lett. m), punti 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, inerenti all'indizione della procedura di gara in parola, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. Unitamente alla presente determinazione, il Comune di *Limbadi*, trasmette ad ASMEL Consortile S.c.ar.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziale della documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, contestualmente, approva integralmente tutti gli atti di gara, da esso stesso redatti, manlevando ASMEL Consortile S.c.ar.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi.
4. La Stazione Appaltante con il presente atto certifica:
 - a. che le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016, ove dovute saranno anticipate dalla Società di Committenza Ausiliaria, giusta

deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall'aggiudicatario alla Società di Committenza Ausiliaria, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

- b. che ASNEL consorziale S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli Atti di Gara;
- c. che ASNEL consorziale S.c.a.r.l. è delegata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, a provvedere alla dovuta pubblicazione della procedura di che trattasi e del relativo avviso post-informazione (esito);
- d. che la pubblicazione dell'esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 sarà richiesta alla Società di Committenza ausiliaria, come previsto e regolamentato nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, completa di estratto dell'avviso dell'esito di gara, debitamente sottoscritto e della relativa delega del RUP, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della determina di aggiudicazione; in carenza tale adempimento, con le relative azioni collegate, cederanno per intero a carico della stazione appaltante, con ogni onere e responsabilità;
- e. che il corrispettivo in favore di ASNEL CONSORZIALE è posto a carico della Stazione Appaltante per tutte le attività di committenza ausiliaria, come regolamentate nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm. Il predetto corrispettivo, pari all'1% oltre IVA dell'importo a base di gara, corrispondente ad € 2.500,00 oltre IVA, è imputato sul ribasso d'asta e nei limiti dello stesso, come stabilito dal succitato "Regolamento consorziale". Esso trova copertura nelle somme stanziate per la realizzazione, che saranno individuate all'interno delle economie che si determineranno a seguito degli esiti di gara, mediante la rimodulazione post-gara del quadro economico con la relativa determina di aggiudicazione di cui al comma 5, dell'art. 32 del Codice Appalti. In mancanza delle economie di gara sufficienti all'integrale copertura dell'importo dovuto, stante le disposizioni approvate dalla stessa Asmel Consorziale s.c.a r.l., il corrispettivo sarà automaticamente rideterminato nella misura delle economie matureate, rinunciano la Società stessa all'integrazione della quota residua non coperta attraverso il ribasso d'asta;
- f. che la stazione appaltante affiderà ad Asmel Consorziale la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- g. che la stazione appaltante rinuncia al c.d. ristorno all'Ente Appaltante in relazione alle attività di Supporto Gestionale della procedura di che trattasi;

5. La Stazione Appaltante con la presente, prende atto:

- a. che i compensi da riconoscere ai componenti della commissione di gara, ai sensi del Verbale della Giunta per il Controllo Analogico, e del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2020, e della determina di Amministratore Delegato del 20/01/2020, sono individuati in complessivi € 3.900,00 più IVA, che viene imputata al Capitolo 1021187 – Cod. 01.04.103, sul corrente bilancio di previsione 2021, oltre le somme necessarie il riconoscimento di eventuali rimborsi spesa opportunamente documentati;
- b. che tale costo è da imputarsi sul quadro economico dell'intervento secondo il disposto dell'art.77 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.
- c. che nel caso in cui la gara dovesse essere annullata o dichiarata deserta, in una fase successiva all'insediamento della commissione, il corrispettivo previsto sarà dovuto nella misura ridotta ad un terzo;
- d. che si procederà con successivo e separato atto a nominare e incaricare la commissione di gara;

6. La Stazione Appaltante con la presente, dà atto:

che l'aggiudicatario dovrà rimborsare, alla Società di Committenza ausiliaria le spese, ove previste, di pubblicità obbligatoria, come da Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016;

- b. che qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società di Committenza ausiliaria;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura di affidamento coincide con il Responsabile della P.O. dell'Ufficio Tributi;
- il valore presunto del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi locali e delle entrate "extratributarie" di competenza dell'Ufficio Tributi per un periodo di 5 (cinque) anni, è pari ad € 250.000,00 IVA di legge esclusa, determinato applicando il valore ipotizzato delle entrate da riscuotere nei cinque anni, l'aggio posto a base della procedura di gara;

Preso atto:

1. del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici CIG: 89429557EC, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i, comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010, e n. 10 del 22 dicembre 2010, dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P), per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 72 del 06/11/2019, assunta con i poteri della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2019;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014, che al punto 20 testualmente recita: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile";

Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

Dato atto, che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, ovvero il responsabile precedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di contabilità monetaria);

Dato atto che, ai sensi del comma 8, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL – il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio, e con le regole di finanza pubblica in materia di " pareggio di bilancio", stabilite dall'art. 1 comma 466 della Legge n. 232/2016 (cd. Legge di Bilancio 2017);

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;

Visti: il capitolato, il bando ed il disciplinare di gara redatti dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, e ritenuto di doverli approvare;

Dato atto che, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1. Di stabilire**, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con il presente atto, quanto segue:
 - Fine da perseguire: realizzare la riscossione delle entrate comunali dagli obbligati con lo strumento dell'ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed altre procedure consentite dalla legge;
 - Oggetto del contratto: l'oggetto consiste nell'affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi comunali e delle entrate "extratributarie" di competenza dell'Ufficio Tributi, per un periodo di cinque anni, a ditta da identificare, esperta nella riscossione delle entrate comunali di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale;
 - Forma del contratto: contratto in forma pubblica amministrativa;
 - Le clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato speciale di gara, nel bando, nel disciplinare e nella relativa documentazione allegata;
- 2. Di dare atto** del lotto creato, mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ANAC): CIG: 89429557EC in attuazione del D.L. n. 187, del 12/11/2010 e s.m.i., comprese le determinazioni n. 8 del 18/11/2010, e n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- 3. Di dare atto** che il CIG è: 89429557EC, ed il codice Univoco è Q51290, la liquidazione avverrà con successivo atto;
- 4. Di dare pubblicità** al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione su GURI, all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM, e su numero 2 quotidiani nazionali, e su numero 2, quotidiani locali
- 5. che** ASMEL consorzio S.c.a.r.l. è delegata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, a provvedere alla dovuta pubblicazione della procedura di che trattasi e del relativo avviso post-information (esito);

6. **di impegnare** la somma di € 3.900,00 più IVA, al Capitolo 1021187 – Cod. 01.04.103, sul corrente bilancio di previsione 2021, per i compensi da riconoscere ai componenti della commissione di gara, ai sensi del Verbale della Giunta per il Controllo Analogo, e del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2020, e della determina di Amministratore Delegato del 20/01/2020;
 7. **che** la pubblicazione dell'esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016, sarà richiesta alla Società di Committenza ausiliaria, come previsto e regolamentato nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, completa di estratto dell'avviso dell'esito di gara, debitamente sottoscritto e della relativa delega del RUP, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della determina di aggiudicazione; in carenza tale adempimento, con le relative azioni collegate, cederanno per intero a carico della stazione appaltante, con ogni onere e responsabilità;
 8. **Di provvedere**, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 9. **Di provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Società di Committenza ausiliaria, dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento, entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016;
- 10. Di approvare:** il bando di gara, il capitolato speciale ed il disciplinare di gara;
- 11. Di dare atto che,** il proponente il presente provvedimento, in relazione ai contenuti dispositivi del presente atto, ed in adempimento del combinato disposto dell'art. 6 bis, della legge n. 241/1990, e dell'art. 6 del DPR n. 63/2013, non si trova in situazione soggettiva che costituiscia presupposto concreto al compiuto realizzarsi di una situazione di conflitto di interesse;
- 12. Di dare atto che,** la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 13. Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio competente, al fine della pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente “ del sito istituzionale.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000.

Limbadi, lì 15/10/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo